



**STUDIO SULL'APPLICABILITA' IN VIA ANALOGICA DELLE
DISPOSIZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AGLI ISTITUTI ED
ALLE PROCEDURE RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

OTTOBRE 2011



STRUTTURA DI SUPPORTO

LA PUBBLICAZIONE E' OPERA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL

Web: cal.regione.lazio.it

E-mail: cal@regione.lazio.it

COORDINAMENTO:

LUIGI LUPO

COLLABORATORI:

ANTONIO DAMIANO

PIERPAOLO DI LALLA

PATRIZIA FERNANDEZ

GIOVANNI LAVITOLA

PATRIZIA ROTILIO

GIULIO SARDI

OTTOBRE 2011



STRUTTURA DI SUPPORTO

1. Elementi introduttivi. L'art. 67 dello Statuto della Regione Lazio, al comma 5, demanda in modo chiaro al Consiglio delle autonomie locali la funzione regolamentare in ordine al suo funzionamento, che è esercitata *“in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale”*.

La legge regionale 1/2007, attuativa degli articoli 66 e 67 dello Statuto, ribadisce all'art. 6, comma 1, tale potere di autodeterminazione da parte del CAL, che si sostanzia nella capacità di darsi un regolamento *“interno”* soggetto all'approvazione da parte di almeno i due terzi dei componenti l'Organo.

Questa riserva regolamentare ha la sua ragion d'essere nel riconoscimento, sancito dall'ordinamento regionale, del peculiare ruolo che il CAL è chiamato ad esercitare: organo della Regione, ma al tempo stesso rappresentativo delle autonomie territoriali e soggetto di concertazione con la Giunta regionale.

Per quanto riguarda il quorum dei due terzi necessario per l'approvazione del regolamento, appare evidente che il legislatore (ordinario) regionale abbia così inteso assicurare la più ampia convergenza tra le diverse componenti rappresentative dei livelli istituzionali presenti nel Consiglio delle autonomie locali ¹.

La l.r. 1/2007, nel disegnare i tratti essenziali della struttura e del funzionamento del CAL, si rifà evidentemente al modello incarnato dal Consiglio regionale, e tipico delle assemblee legislative.

In tal senso, si può rilevare che la composizione e le modalità di elezione dell'Ufficio di presidenza del CAL sono analoghe a quelle del corrispondente organo del Consiglio regionale; ancora, viene esplicitamente affermato che il regolamento del CAL, nel definire le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, debba essere in sintonia con *“le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale”* (art. 6, comma 2, l.r. 1/2007).

Le altre disposizioni della l.r. 1/2007 che intervengono sul funzionamento dell'Organo di rappresentanza degli Enti locali, e che come tali vincolano il regolamento interno del CAL, riguardano aspetti essenziali, quali:

1. i presupposti per la costituzione dell'Organo (art. 5, comma 1) ²;
2. la convocazione e le modalità di svolgimento della seduta di insediamento, nella quale si deve procedere all'elezione del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 2 e 3);

¹ A titolo di raffronto, si rileva che per l'approvazione del regolamento dei lavori del Consiglio regionale l'art. 25 dello Statuto della Regione Lazio richiede, limitatamente alle prime due votazioni, il voto favorevole dei tre quinti dei componenti; dalla terza votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

² *“Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.”*



STRUTTURA DI SUPPORTO

3. l'indicazione dei soggetti legittimati a richiedere la convocazione del CAL (art. 6, comma 4);
4. la determinazione del quorum strutturale - maggioranza dei componenti - per la validità delle sedute (art. 6, comma 3);
5. il termine per la convocazione del CAL, in relazione all'adozione di pareri obbligatori (art. 6, comma 5);
6. la previsione di una struttura amministrativa di supporto che assicuri "*il regolare espletamento dei compiti istituzionali*" (art. 6, comma 7);
7. la durata dell'Organo e le cause di decadenza dei suoi componenti elettivi (art. 8, commi 1, 2 e 3);
8. le modalità di adozione di proposte di legge e di nomina del loro relatore incaricato di illustrarle presso le competenti commissioni consiliari (art. 10, commi 1 e 2);
9. la determinazione del quorum funzionale – cioè per la validità delle deliberazioni – in relazione all'adozione di proposte di legge (art. 10, comma 1); di proposte di impugnazione di leggi dello Stato o di altre Regioni, di ricorso per conflitto di attribuzione nonché presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (art. 10, comma 3); di richieste al Comitato di garanzia statutaria (art. 10, comma 4);
10. la determinazione del quorum funzionale per l'espressione dei pareri obbligatori, il termine entro il quale debbono essere rilasciati nonché la previsione della nomina di un relatore incaricato di illustrarli presso le competenti commissioni consiliari (art. 11);
11. la previsione di una delegazione permanente, eletta all'interno del CAL, con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale (art. 12).

Tutte le norme richiamate, in quanto attengono a elementi di primaria rilevanza, effettivamente appaiono rispettare gli ambiti di autonomia del Consiglio delle autonomie locali.

D'altronde, e più in generale, i rapporti tra la legge formale e i regolamenti assembleari vanno sempre più caratterizzandosi per l'abbandono del principio della separazione delle competenze, sostituito da quello di cooperazione tra le due fonti³.

Il regolamento dei lavori che il CAL si è dato consta di 24 articoli, ricompresi in 4 capi: le partizioni più significative sono quelle relative al Capo II, che riguarda le attività degli organi interni del CAL, e il Capo III, che tratta delle procedure per l'esercizio dell'iniziativa legislativa nonché per l'adozione dei pareri.

Ma, ai fini del presente studio, ciò che maggiormente rileva è la disposizione contenuta nell'ultimo articolo del regolamento, che, utilizzando una tipica formula di chiusura spesso presente negli atti normativi, rinvia, per quanto non previsto dal

³ Tale considerazione, svolta tra gli altri da A. Manzella, è richiamata da A. Mannino, in *Diritto parlamentare*, pag. 30, Giuffrè, 2010.



STRUTTURA DI SUPPORTO

regolamento stesso, “*ove possibile, ai principi desumibili dalle disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale che disciplinano analoghi aspetti*”.

Rispetto a tale enunciato si ritiene di dover porre nella dovuta evidenza il fatto che il richiamo che viene effettuato non è volto a disposizioni del regolamento del Consiglio da applicare *sic et simpliciter* nel caso di accertata lacuna nel regolamento del CAL, ma ai principi desumibili dalle disposizioni regolamentari.

E' appena il caso di ricordare che la differenza esistente tra le norme di principio e quelle a carattere precettivo è data dal fatto che, a differenza di queste ultime, le norme di principio non sono di per sé suscettibili di diretta applicazione, ma hanno una funzione di orientamento – più o meno vincolante, a seconda del contesto nel quale sono inserite – rispetto ad altre norme che dovranno dar loro attuazione.

Ciò comporta, nel caso di specie, che in presenza di una lacuna nel regolamento del CAL si dovrà innanzitutto verificare se l'aspetto in questione sia invece normato dal regolamento consiliare e, in caso affermativo, se tale normazione sia direttamente applicabile alla fattispecie concreta ovvero si debba “costruire” la disposizione, sulla base dei principi che sottintendono a quella assunta a riferimento, tenendo conto, naturalmente, della diversità dei contesti.

Occorre inoltre tenere presente un fatto di assoluta importanza, e cioè che il Consiglio delle autonomie locali è sì un organo istituzionale della Regione, ma è anche e soprattutto il luogo deputato al confronto politico, nell'accezione più ampia del termine, tra i rappresentanti delle autonomie territoriali.

In altre parole, l'attività che si svolge in seno al CAL, precedente e funzionale all'adozione di atti, è permeata da aspetti politici - in modo non poi così dissimile rispetto alle assemblee legislative⁴ – che, come tali, influenzano lo svolgimento dell'attività dell'Organo.

Le norme regolamentari in questione hanno la precipua funzione di garantire la piena partecipazione di tutti i componenti il CAL alla sua attività, di disciplinare le procedure interne nonché le modalità attraverso le quali i suddetti componenti possano contribuire all'operato dello stesso.

⁴ Vale la pena, in proposito, riportare una illuminante valutazione di V. Di Ciolo, insigne studioso del diritto parlamentare: “*Un punto fondamentale che lo studioso del diritto costituzionale e del diritto parlamentare deve tener sempre presente è questo: che la coercibilità giuridica delle norme relative alla organizzazione ed al funzionamento degli organi supremi non può assumere le stesse forme e la stessa automaticità che caratterizzano la coercibilità delle norme giuridiche degli altri rami del diritto (si pensi, ad esempio, al diritto privato o al diritto penale). In questa luce non appare privo di significato ad esempio, il fatto che i poteri dello Stato hanno preferito risolvere in via politica i contrasti che tra di essi sono certamente insorti qualche volta, in più di trenta anni di esperienza costituzionale, anziché ricorrere all'istituto del conflitto di attribuzione ex art.134 della Costituzione, il che avrebbe comportato la remissione della decisione del conflitto ad un organo “terzo” rispetto alle parti in causa*”. Ne “Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica”, pag. 12, Giuffrè, 1987.

L'esperienza di chi ha operato in tali sedi porta a confermare che non raramente le procedure assembleari trovino flessibilità nella loro attuazione.

In effetti il diritto parlamentare – o in senso più ampio il diritto che regola le attività degli organi istituzionali a carattere assembleare – ha una caratteristica intrinseca che lo rende peculiare rispetto a qualsiasi altra branca del diritto pubblico, che consiste nella particolare rilevanza che vengono ad assumere le fonti materiali (convenzioni, consuetudini, giurisprudenza del Presidente dell'assemblea) rispetto a quelle formali.

Questa peculiarità trova la propria massima espressione nella possibilità di derogare a regole scritte, comunque non riconducibili a norme di rango costituzionale, quando vi sia un accordo unanime - cd. consuetudine *nemine contradicente* - che, contrariamente a quanto si dovrebbe desumere dalla citata denominazione, non costituisce una consuetudine, bensì un atto convenzionale, derivante, cioè, da uno specifico accordo.

La consuetudine, infatti, s'identifica con la ripetizione costante nel tempo di procedure e comportamenti non previsti dal regolamento dei lavori, accompagnata dalla convinzione che tali comportamenti siano perfettamente legittimi, proprio perché vigenti da tempo⁵. Ed è quindi la sussistenza di quest'ultimo elemento di carattere soggettivo che differenzia la consuetudine rispetto alla prassi⁶.

La giurisprudenza del Presidente dell'assemblea consta, invece, delle decisioni e degli orientamenti che egli assume nell'esercizio della funzione di interpretazione ed applicazione del regolamento assembleare e in quella di direzione dei lavori, volte a garantire il loro buon andamento.

Fatte queste doverose premesse, l'obiettivo che qui si persegue è appunto quello di verificare quali disposizioni contenute nel regolamento dei lavori del Consiglio siano

⁵ Sulle consuetudini parlamentari si veda, tra gli altri: V. Di Ciolo, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, pag. 34 e ss., Giuffrè, 1987; M. L. Mazzoni Honorati, *Diritto parlamentare*, pag. 53, Giappichelli, 2005; S.M. Cicconetti, *Diritto parlamentare*, pag. 36, Giappichelli, 2010; A. Mannino, *Diritto parlamentare*, pag. 58, Giuffrè, 2010. E' da segnalare, peraltro, che proprio quest'ultimo Autore ritenga che la "*consuetudine nemine contradicente*" non sia applicabile, a livello parlamentare, in considerazione del fatto che l'art. 64 Cost. affida ai regolamenti parlamentari il compito di disciplinare il funzionamento delle Camere.

⁶ Si suole parlare di "*prassi consolidata*" ove sussistano una serie di precedenti tutti tra essi conformi, altrimenti di "*prassi contrastante*". Allorchè poi l'Assemblea intenda adottare una decisione senza che costituisca per il futuro un precedente cui fare riferimento, il Presidente fa mettere a verbale tale volontà, S.M. Cicconetti, op. cit., pag. 37.

Gli Autori L. Gianniti e N. Lupo sottolineano il fatto che la prassi, non avendo una funzione vincolante ma unicamente persuasiva, può essere oggetto di volta in volta di adattamenti alla fattispecie concreta ovvero anche disattesa. La prassi "*può finire gradualmente e per l'effetto del suo ripetersi per farsi norma, essendo suscettibile di trasformarsi in regola di correttezza, in convenzione o persino in consuetudine costituzionale (dando luogo all'eventuale desuetudine della norma scritta disapplicata)*", Corso di diritto parlamentare, pag. 50, Il Mulino, Bologna 2008.



STRUTTURA DI SUPPORTO

applicabili al CAL, in virtù del rinvio disposto dal menzionato art. 24 del regolamento interno del CAL.

Per fare ciò, il metodo che verrà seguito sarà quello dell'analisi del testo regolamentare in base all'ordine progressivo dell'articolato.

2. Le disposizioni preliminari (artt. 1 e 2). L'articolo 1, oltre a ribadire quanto già stabilito dall'art. 67, comma 5, dello Statuto regionale circa il necessario rispetto delle norme statutarie, della legge regionale e delle disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, individua l'oggetto del regolamento del CAL nella disciplina, da parte di esso, delle proprie modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

La richiamata disposizione statutaria implica che il regolamento del CAL, avendo una valenza prettamente interna, possa disciplinare forme e modalità di intervento nelle sedute del CAL di organi e soggetti ad esso estranei ma non di imporre veri e propri obblighi o doveri nei loro confronti⁷.

L'articolo 2 fa riferimento all'obbligo, da parte del CAL, di assicurare la massima pubblicità in ordine alle iniziative assunte ed all'attività svolta.

3. Gli organi del CAL e le loro attribuzioni (artt. 3 – 16). L'art. 3 individua gli organi del CAL nel Presidente, nell'Ufficio di presidenza, nell'Assemblea e nella Delegazione per la concertazione con la Giunta regionale.

Fatta eccezione per quest'ultimo, la cui esistenza è stabilita direttamente dalla legge regionale 1/2007, tali organi rispecchiano, per molteplici aspetti, quelli analoghi disciplinati dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

In realtà ve ne è un altro, o meglio un'altra tipologia, le commissioni, che non sono prese in esame nel Capo II del regolamento del CAL, ma trattate nel Capo IV, perché la loro istituzione è rimessa alla discrezionale valutazione da parte dell'Assemblea.

3.1. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Le tipologie di funzioni spettanti al Presidente del CAL sono, in linea di massima, quelle proprie dei presidenti delle assemblee istituzionali.

Innanzitutto una funzione di rappresentanza dell'Organo, che si esprime in particolare nei rapporti con i Presidenti della Regione e del Consiglio regionale.

Ancora, una funzione di garanzia per l'autonomia dell'Organo che presiede e per i diritti dei consiglieri che ne fanno parte, che postula l'assolvimento dei compiti a lui assegnati con imparzialità, che peraltro non si traduce nell'apoliticità delle sue decisioni. Con ciò vuole intendersi che la decisione di convocare l'Assemblea e l'Ufficio di

⁷ Ad esempio, il regolamento del CAL potrebbe determinare tempi e modalità di intervento in Assemblea di rappresentanti della Giunta regionale, oppure prevedere audizioni di soggetti esterni ed associazioni.



STRUTTURA DI SUPPORTO

presidenza, di formularne l'ordine del giorno, di dirigerne i lavori, di nominare il relatore ai fini dell'adozione dei pareri - solo per portare alcuni esempi - sono oggettivamente prerogative che possono influire politicamente sull'attività dell'Organo.

Inoltre, e potremmo dire in via residuale, il Presidente assicura il coordinamento complessivo degli organi interni del CAL.

Più in dettaglio, si menzionano le funzioni e i compiti che il regolamento del Consiglio regionale attribuisce al Presidente del Consiglio medesimo (reg. cons., art. 4) e che sicuramente risultano applicabili in via analogica al Presidente del CAL: in Aula, concede la facoltà di parlare; modera la discussione; pone le questioni; chiarisce il significato delle votazioni e ne annuncia il risultato. Inoltre, assegna alle commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, i provvedimenti sui quali esse devono riferire e decide sulla ricevibilità formale degli atti e di ogni proposta presentati all'assemblea. Per ciò che concerne il mantenimento dell'ordine in Aula e i poteri sanzionatori, risultano sicuramente applicabili da parte del Presidente del CAL le prerogative di cui agli artt. 45 e 46 reg. cons.: richiamo formale del consigliere, eventuale sua esclusione dall'Aula dopo un secondo richiamo, facoltà di proporre all'Aula la censura nei confronti del consigliere e, in caso di tumulti, di sospendere o di togliere la seduta. Ha il potere, inoltre, di ordinare l'allontanamento di persone che turbino i lavori dell'Assemblea (art. 49, reg. cons.).

Al di là della situazione eccezionale (tumulti in Aula) di cui si è appena fatto cenno, l'art. 25 reg. cons. prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio o per il Presidente della commissione di sospendere la seduta *“quando ne ravvisi la necessità”*. Ci troviamo di fronte, evidentemente, ad una prerogativa cui il Presidente può fare ricorso con prudente valutazione qualora vi siano apprezzabili motivazioni che la giustifichino, e tenuto conto della posizione assunta a riguardo dall'Assemblea.

Secondo l'art. 6 del regolamento del CAL, del tutto riproduttivo dell'art. 5 reg. cons., *“i Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento”*. In considerazione della laconicità della disposizione, deve ritenersi che la sostituzione del Presidente con uno dei due Vicepresidenti possa avvenire o di volta in volta ovvero secondo turni prestabiliti.

Relativamente ai consiglieri segretari, i cui compiti sono elencati nell'art. 7 del regolamento del CAL, è utile ricordare che il regolamento del Consiglio regionale prevede, nel caso di loro contemporanea assenza in Aula, che i compiti ad essi spettanti *“possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti”* (reg. cons., art. 6, comma 2).

3.2. L'Assemblea. Le funzioni dell'Assemblea del CAL sono analiticamente indicate all'art. 9 del regolamento, ferma restando la norma di chiusura dello stesso articolo, secondo la quale *“esercita ogni altra funzione ad essa demandata dallo Statuto, dalla legge nazionale e regionale nonché dal presente regolamento”*.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Proprio in relazione a tale enunciato si ritiene opportuno effettuare una precisazione: le disposizioni di legge, sia statale che regionale, che attribuiscono funzioni e compiti al CAL⁸ fanno riferimento al Consiglio delle autonomie locali e non all'Assemblea, che è individuata come tale esclusivamente da parte del regolamento interno del CAL. Pertanto, ogniqualvolta una norma attribuisca al CAL una determinata funzione o compito, destinati quindi ad avere una valenza per così dire esterna, deve per ciò stesso ritenersi riferita al suo organo assembleare, salvo diversa previsione del regolamento interno. Diversa previsione che, allo stato, è in realtà del tutto teorica, come si può evincere dalle declaratorie delle funzioni riservate al Presidente ed all'Ufficio di presidenza.

3.2.1. Svolgimento della seduta. Tale fase è sommariamente disciplinata dall'art. 12 del regolamento del CAL, e pertanto è opportuno prendere in considerazione alcune situazioni sulle quali si sofferma il regolamento del Consiglio regionale, partendo dalle **questioni pregiudiziali o sospensive**.

Attraverso le prime si richiede di non discutere un determinato argomento, mentre mediante le altre si vuole rinviare la discussione ad un momento successivo o al verificarsi di un determinato evento.

Sia le questioni pregiudiziali che quelle sospensive, che si ritiene, in relazione al CAL, possano essere avanzate anche da un solo consigliere⁹, devono essere valutate immediatamente dall'assemblea. Finchè non siano state respinte, non potrà proseguire la discussione. Nel caso poi in cui siano presentate *“una o più questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione...”*, cui dovrà seguire *“un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle questioni sospensive, indicando, in caso di accoglimento, le date della ripresa della discussione”*¹⁰.

Nel corso della seduta, inoltre, è possibile che vengano effettuati dei **richiami al regolamento**.

⁸ In particolare: artt. 7 e 8 della legge 131/2003 (cd. legge “La Loggia”); art. 4, comma 3, del decreto legislativo 288/2003 ed art. 6, comma 2, della legge regionale 2/2006 (entrambe concernenti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico); l'art. 77 ter del decreto legge 112/2008, conv. dalla legge 133/2008 (relativo al patto di stabilità regionalizzato); art. 14, comma 30, del decreto legge 78/2010, conv. dalla legge 122/2010 (relativo agli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali); art. 19, comma 2, del decreto legislativo 68/2011 (relativo alla compartecipazione delle province alle entrate da tassa automobilistica regionale).

⁹ Il regolamento del Consiglio regionale prevede che possono essere sollevate da un Presidente di gruppo costituito da almeno tre consiglieri se la discussione non sia ancora iniziata, altrimenti occorre la richiesta di tre Presidenti di gruppo (prescindendo dal numero dei consiglieri che facciano parte dei gruppi in questione).

¹⁰ Art. 29 reg. cons.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Tale eventualità è presa in considerazione dal regolamento del CAL solo in relazione al fatto che le questioni poste sono esaminate dall'Ufficio di presidenza, qualora ad esso sottoposte dal Presidente. Quindi facoltà, in tal senso, di cui avvalersi con equilibrio e sensibilità istituzionale, e non dovere da parte del Presidente ¹¹.

Come per le questioni pregiudiziali e sospensive, si ritiene che i richiami al regolamento del CAL possano essere sollevati anche da un solo consigliere. La risoluzione delle questioni poste con i suddetti richiami ha la precedenza sulla discussione principale. Su di essi possono prendere la parola solo un consigliere a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno ¹².

E' poi possibile che nel corso di una seduta un consigliere si senta leso nella propria condotta ed onorabilità, o ritenga che gli siano state attribuite opinioni contrarie rispetto a quelle espresse., cd. "**fatto personale**". In tali casi, secondo l'art. 31 reg. cons., il consigliere può essere autorizzato dal Presidente "*ad esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non più di tre minuti.*" Lo stesso articolo dà poi la facoltà al Presidente, su richiesta del consigliere che si senta offeso, di nominare una commissione che, valutata la fondatezza delle contestazioni, riferisca all'assemblea.

Sempre il regolamento del Consiglio regionale prevede, nella fase della discussione, che possa essere richiesta la sua chiusura quando vi siano ancora degli iscritti a parlare. In tal caso l'assemblea delibera, previo eventuale intervento di un consigliere a favore e uno contro (art. 33, reg. cons.) ¹³.

3.2.2. Validità delle sedute e delle deliberazioni. L'art. 13 del regolamento del CAL stabilisce che "*Salvo i casi per i quali lo Statuto o la legge regionale richiedano maggioranze qualificate, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*".

Tale disposizione apparentemente non sembrerebbe creare problemi di sorta in merito alla sua applicazione. In realtà, vi sono alcuni aspetti che meritano di essere esaminati.

In primo luogo va segnalato che la disposizione regolamentare testè riportata fa riferimento solo ai quorum (strutturale e funzionale) necessari per la validità delle deliberazioni e non anche a quello relativo alla validità della seduta (maggioranza dei

¹¹ La prerogativa del Presidente dell'assemblea di assicurare il "buon andamento" dei lavori racchiude quella di interpretare ed applicare il regolamento. La "giurisprudenza del presidente" è considerata una fonte "materiale" del diritto parlamentare.

¹² Art. 30, comma 1, reg. cons.

¹³ La ratio della disposizione è quella di impedire palesi forme di ostruzionismo che non consentano di assumere decisioni.



STRUTTURA DI SUPPORTO

componenti) richiesto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1/2007¹⁴, che evidentemente deve comunque trovare applicazione.

In secondo luogo, è necessario fare chiarezza, al fine della determinazione di tale ultimo quorum, circa la portata del riferimento ai componenti del CAL.

Secondo l'art. 2 della l.r. 1/2007 (richiamato dall'art. 8 del regolamento) il CAL è composto da quaranta membri, ma il successivo art. 5, comma 1, stabilisce che per costituire l'Organo è necessario, quindi sufficiente, che siano stati nominati dal Presidente della Regione *“almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo”*.

In considerazione del fatto che la stessa l.r. 1/2007, all'art. 2, comma 3, qualifica espressamente quali componenti elettivi i diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia ed i tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, si evince che ai fini della valida costituzione del CAL, e quindi della sua operatività, debbano essere stati nominati almeno sedici dei componenti elettivi di cui al citato comma 3.

Prendendo in esame tale eventualità, nel silenzio della normativa, si dovrebbe ragionevolmente ritenere che il numero legale per la validità delle sedute vada individuato in relazione al numero dei componenti effettivi (cioè nominati e che non risultino decaduti) e non in quello dei suoi virtuali¹⁵.

Per quanto concerne invece il quorum necessario per la validità delle deliberazioni, questo si presume sempre esistente in occasione delle votazioni per alzata di mano – ove si accerta esclusivamente il risultato complessivo della votazione senza il conteggio dei singoli voti – ferma restando *“la facoltà per ciascun consigliere di chiedere la relativa verifica che è immediatamente disposta dal Presidente”* (art. 14, comma 3, reg. CAL).

Qualora venga richiesta tale verifica, si ritiene che debba applicarsi quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale,

¹⁴ La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, della l.r. 1/2007 può indubbiamente apparire severa se raffrontata alla disposizione di cui all'art. 27, comma 3, dello Statuto regionale che, oltre a non prevedere alcun quorum per la validità della seduta, stabilisce che *“per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti il Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata”*. Anche presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica non vige alcun quorum per la validità delle sedute (cfr. art. 64, comma 3, Cost.).

¹⁵ In proposito, si ritiene opportuno riportare le considerazioni svolte da S. M. Cicconetti sull'interpretazione della locuzione *“maggioranza dei componenti”* presente nell'art. 64 della Costituzione: *“Sia alla Camera, sia al Senato, gli eventuali seggi vacanti non sono computati ai fini della determinazione del numero legale, perciò quest'ultimo non è individuato con riferimento agli artt. 56 e 57 Cost., secondo i quali i deputati sono seicentotrenta ed i senatori trecentoquindici, bensì con riferimento ai seggi effettivamente assegnati”* in op. cit., pag. 114.



STRUTTURA DI SUPPORTO

secondo cui i richiedenti la verifica debbano considerarsi presenti ai fini del numero legale.

Per gli altri tipi di votazione, cioè a scrutinio segreto o per appello nominale, tale verifica non è naturalmente contemplata, poiché tali votazioni comportano necessariamente il conteggio dei voti espressi ¹⁶.

3.2.3. Designazioni. Il regolamento del CAL non dà alcuna indicazione sulle procedure da seguire per pervenire alle designazioni di propria spettanza e, pertanto, occorrerà fare ricorso, in via analogica, a quanto previsto in proposito dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle norme statali o regionali di riferimento, in particolare per ciò che concerne i requisiti per le candidature, vige la regola del possesso di idonee competenze professionali che devono risultare da un “*dettagliato curriculum*” (reg. cons., art. 80).

In ogni caso deve essere data pubblicità della possibilità di presentare tali candidature, mediante apposito avviso.

Il regolamento del Consiglio prevede poi che l’esame istruttorio delle candidature pervenute sia effettuato da parte della competente commissione consiliare, che ha facoltà di procedere all’audizione dei candidati. Nel caso in cui la commissione non concluda l’esame entro quindici giorni, le proposte di candidatura sono sottoposte direttamente dal Presidente del Consiglio regionale all’Aula.

Come si è detto in precedenza, il regolamento del CAL ha solo previsto la possibilità da parte dell’Assemblea di istituire delle commissioni. Ove non venga dato corso a tale istituzione, si può ritenere che l’attività istruttorio in questione possa essere effettuata dallo stesso Ufficio di presidenza.

Una volta che il procedimento sia approdato in Assemblea, questa dovrà designare il prescelto, tra le candidature pervenute, mediante voto a scrutinio segreto ¹⁷.

Nel caso in cui si debba procedere all’elezione di più membri di uno stesso collegio – fattispecie allo stato non prevista per il CAL da alcuna normativa – vige la regola del voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere, altrimenti ciascun consigliere esprimerà il voto per un nominativo e s’intenderà prescelto il candidato che al primo scrutinio abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è previsto il ballottaggio ¹⁸.

¹⁶ Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate ogni qual volta si debba procedere alla designazione di persone o comunque su questioni concernenti persone (*si veda successiva nota 17*); le votazioni per appello nominale quando occorra accertare il raggiungimento di determinati quorum, ad es. nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) del regolamento del CAL.

¹⁷ L’art. 37 reg. cons. stabilisce, infatti, che “*si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone...*”.

¹⁸ Art. 43, commi 1 e 2, reg. cons.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Pertanto, il quorum funzionale ordinario previsto per la validità delle deliberazioni, cioè il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non riguarda, salvo diversa disposizione di legge, le votazioni relative alle designazioni.

Da segnalare, per ultimo, il fatto che in occasione di votazioni riguardanti persone, si prescinde, per prassi, dalla discussione sull'oggetto del voto, cioè si va direttamente alla votazione, senza dichiarazioni di voto ¹⁹.

4. Procedure relative all'iniziativa legislativa ed ai pareri (artt. 17 e 18). Ciascun consigliere del CAL può presentare schemi di proposte di legge recanti modifiche allo Statuto regionale o che attengano alle funzioni degli enti locali o ai rapporti tra essi e la Regione.

Una volta che lo schema sia stato dichiarato ammissibile dall'Ufficio di presidenza, in relazione all'accertata sussistenza degli elementi richiesti dalla l.r. 1/2007, è trasmesso all'Assemblea per il suo esame ²⁰.

A termini di regolamento, ciascun consigliere ha facoltà di presentare emendamenti al testo non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio della seduta in cui la proposta è iscritta all'ordine del giorno ²¹. A tale limitazione temporale non soggiace l'Ufficio di presidenza, cui è concessa la possibilità di presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo cui si riferiscono (art. 17, comma 3). Quest'ultima disposizione relativa alle prerogative dell'Ufficio di presidenza va letta in combinato con quella di cui all'articolo 12, comma 5, secondo cui *“qualora siano state presentate proposte emendative agli atti oggetto di esame e sia esaurita la discussione, l'Ufficio di presidenza esprime il parere complessivo su di esse, dichiarando quali possano ritenersi accoglibili”*.

In sostanza, all'Ufficio di presidenza del CAL è riconosciuta la facoltà, sotto forma di parere, di *“reductio ad unitatem”* delle eventuali proposte emendative presentate, tant'è che, ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 5, *“l'atto così emendato è sottoposto al voto dell'Assemblea”*.

Si sottolinea che questa disposizione è inserita nell'articolo che disciplina le modalità di svolgimento della sedute in generale e non riguarda, quindi, solo il

¹⁹ Sul punto, si veda, tra gli altri, *“Corso di diritto parlamentare”* di L. Gianniti e N. Lupo, Il Mulino, Bologna 2008, pag. 127.

²⁰ In base al combinato disposto dell'art. 10, comma 1 della l.r. 1/2007 e dell'art. 17, comma 2 del regolamento del CAL, la schema della proposta di legge regionale, oltre che riguardare modifiche allo Statuto regionale o la disciplina delle funzioni degli Enti locali, deve avere la configurazione di atto normativo (cioè strutturato in articoli e corredato da una relazione illustrativa) e dare indicazioni circa eventuali oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

²¹ Sulla base delle prassi sviluppatesi nelle assemblee legislative, si ritiene peraltro che a tale norma possa derogarsi quando non vi siano opposizioni in tal senso.

procedimento di esame delle proposte di legge d’iniziativa del CAL, come può evincersi, d’altronde, anche dal fatto che la disposizione stessa fa riferimento a “*proposte emendative agli atti* (n.d.r. cioè a qualsiasi documento suscettibile di essere emendato) *oggetto di esame*.”.

E’ evidente che l’obiettivo di tale originale procedura risiede nel riconoscimento all’Ufficio di presidenza di una funzione di coordinamento, se non di supervisore, dei contributi emendativi presentati dai singoli consiglieri, ai fini della migliore qualità e della coerenza interna del testo oggetto di esame.

Comunque, ove l’atto in esame sia uno schema di proposta di legge d’iniziativa del CAL, nessun dubbio può manifestarsi sul fatto che il parere “complessivo” dell’Ufficio di presidenza dovrà avere quale riferimento i singoli articoli di cui si compone il testo, dal momento che, ai sensi del ricordato art. 17, comma 3, l’Ufficio di presidenza può presentare emendamenti allo schema della proposta di legge “*fino al momento della votazione dell’articolo cui si riferiscono*”.

Si ritiene, poi, di dover richiamare alcune disposizioni del regolamento del Consiglio regionale suscettibili di essere applicate nel corso dell’esame di schemi di proposte di legge o di pareri da parte dell’Assemblea del CAL. In tal senso:

- la facoltà da parte del Presidente di dichiarare inammissibili emendamenti o subemendamenti il cui contenuto riproduca argomenti “*del tutto estranei all’oggetto della discussione*” ovvero “*preclusi da precedenti deliberazioni*” (reg. cons. art. 67, comma 10);
- la facoltà da parte del Presidente “*di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse*”²²;
- la possibilità di richiedere la votazione per parti separate (ad es. sui singoli commi anziché direttamente sull’articolo) “*quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo*” (reg. cons. art. 68, comma 2)²³. E’ opportuno rimarcare il fatto che, diversamente dalle situazioni menzionate nei due punti precedenti, la decisione di votare per parti separate non dovrebbe costituire una prerogativa del Presidente, bensì conseguire ad una deliberazione dell’Assemblea²⁴;

²² Questa facoltà è accordata dall’articolo 68, comma 4, reg. cons.

²³ La disposizione del regolamento del Consiglio regionale testè menzionata peraltro esclude la possibilità di essere applicata “*Quando si tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono essere proposti emendamenti alle singole voci*”.

²⁴ La disposizione, infatti, dispone solo che la votazione per parti separate possa essere richiesta. Conseguentemente, la decisione dovrebbe essere messa ai voti dal Presidente, ferma restando la preclusione ricordata nella nota 23.

- la presunzione di avvenuto ritiro di un emendamento allorchè il suo proponente non sia presente in Aula al momento della chiamata da parte del Presidente (reg. cons. art. 67, comma 9);
- possibilità che un emendamento ritirato dal proponente possa essere ripreso da altri (reg. cons. art. 67, comma 8) ²⁵.

Per ultimo, va segnalato che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio regionale, le disposizioni che disciplinano l'esame da parte dell'Aula delle proposte di legge – tra le quali quindi tutte quelle sopraelencate – si applicano, in quanto possibile, anche ai testi non legislativi ²⁶.

5. Commissioni (art. 19). Nell'ambito delle assemblee legislative e consiliari, le commissioni costituiscono articolazioni interne delle rispettive assemblee, cui sono assegnate specifiche funzioni.

Come già anticipato nel paragrafo 3., il regolamento interno del CAL non prevede di per sé l'esistenza di commissioni, ma rimette la loro (eventuale) istituzione, con l'individuazione per ciascuna del settore organico di materie per cui è competente, ad un'apposita deliberazione dell'Assemblea, a seguito di una proposta dell'Ufficio di presidenza (art. 19). In ogni caso il loro numero non può essere superiore a quattro.

Il fatto che l'istituzione delle commissioni sia affidato ad una deliberazione assembleare comporta, sotto l'aspetto nominale, che esse non possano essere denominate "permanenti" e che quindi, a seguito del rinnovo del CAL, vengano a decadere. Ma la conseguenza più rilevante consiste nel fatto che per l'approvazione della deliberazione istitutiva sia sufficiente la maggioranza semplice (ossia presenza della maggioranza dei componenti e voto favorevole di quella dei presenti) in luogo della maggioranza particolarmente qualificata (due terzi dei componenti) necessaria per l'approvazione del regolamento.

Le commissioni hanno esclusivamente una funzione referente "*in ordine ad ogni atto per il quale il Presidente ritenga opportuno acquisire il loro parere*"; tale funzione è esercitata secondo le modalità stabilite dalla deliberazione assembleare con la quale sono state istituite le commissioni medesime. In base a tale formulazione normativa risultano particolarmente ampi gli ambiti entro i quali le commissioni possano esercitare l'attività istruttoria.

Il regolamento detta poi delle prescrizioni riguardo alla loro composizione, prevedendo che facciano parte di ciascuna commissione:

²⁵ Più precisamente, l'articolo 67, comma 8, reg. cons. prevede tale possibilità qualora l'emendamento sia ripreso da un presidente di gruppo formato da almeno tre consiglieri ovvero da tre consiglieri anche appartenenti a gruppi diversi.

²⁶ Per l'effettuazione di tale operazione, sempre ai sensi dell'art. 73 reg. cons., occorrerà assumere "*in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e per le votazioni.*".



STRUTTURA DI SUPPORTO

1. almeno un rappresentante delle Associazioni degli Enti locali rappresentate nell'Assemblea del CAL;
2. “per quanto più possibile”, un numero di rappresentanti “delle specifiche tipologie degli Enti locali” proporzionato al totale dei loro rappresentanti nel CAL;
3. sempre “per quanto più possibile”, un numero di rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia proporzionato al risultato elettorale conseguito dalla lista nella quale sono risultati eletti ²⁷.

Le disposizioni relative alla composizione delle commissioni rendono palese l'obiettivo della norma di far sì che ciascuna commissione riproduca più fedelmente possibile, in modo proporzionale, la presenza dei livelli istituzionali e delle diverse sensibilità politiche rappresentate nel *plenum* del CAL ²⁸.

Nessuna indicazione, come si è detto, è formulata dal regolamento del CAL per ciò che concerne il ruolo dei presidenti delle commissioni e le procedure da seguire nell'espletamento delle funzioni attribuite al collegio.

Ferma restando la piena autonomia dell'Assemblea in proposito, può risultare utile menzionare alcune disposizioni del regolamento del Consiglio regionale che riguardano tali elementi. In particolare, la previsione secondo cui:

- le commissioni durano in carica trenta mesi (metà legislatura), con possibilità di conferma (art. 15, comma 4);
- a ciascuna commissione è preposto un ufficio di presidenza, formato da un presidente e da due vicepresidenti, eletti con votazioni separate (art. 15, comma 2);
- la carica di componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non è cumulabile, fra le altre, con quella di presidente di commissione (art. 18, comma 1);
- delle sedute delle commissioni è redatto processo verbale da parte del funzionario a ciò preposto (art. 25, comma 2)

²⁷ In realtà, l'art. 19, comma 1 del regolamento richiede questa presenza proporzionata al risultato ottenuto dalle liste “per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2007”, cioè fa riferimento alla disposizione legislativa che individua quali componenti elettivi del CAL sia i 17 rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia, sia i 3 rappresentanti delle Comunità montane e di arcipelago. In relazione a questi ultimi, però, la l.r. 1/2007 non prevede, ai fini della loro elezione, l'appartenenza a liste. In ogni caso la presenza “per quanto possibile” dei rappresentanti delle suddette Comunità in ciascuna commissione è assicurata dall'altra disposizione regolamentare secondo cui in essa debbano essere presenti i rappresentanti “delle specifiche tipologie degli Enti locali ...”, cioè anche delle Comunità montane e di arcipelago.

²⁸ In relazione alla composizione delle commissioni permanenti, lo Statuto della Regione Lazio, stabilisce che debba essere assicurata “a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.” St. , art. 32, comma 2.



STRUTTURA DI SUPPORTO

- è data la possibilità a consiglieri che non facciano parte della commissione di poter sempre intervenire con diritto di parola e di proposta ma senza diritto di voto (art. 14, comma 5) ²⁹;
- il parere espresso dalla commissione possa essere: a) favorevole; b) contrario; c) favorevole con osservazioni; d) favorevole, subordinato a modifiche specificamente formulate, (art. 58, comma 3);
- le commissioni possono procedere ad audizioni (art. 60).

6. Considerazioni conclusive. Fin qui sono state esaminate diverse disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale che si ritengono applicabili in via analogica al Consiglio delle autonomie locali.

Alcune altre brevi considerazioni s'impongono relativamente a situazioni peculiari che, come tali, non possono trovare riferimenti nel suddetto regolamento consiliare.

In primo luogo sovengono quelle iniziative che il CAL, *motu proprio*, intenda intraprendere nei confronti degli altri Organi regionali per inoltrare richieste o esporre il proprio punto di vista su determinati argomenti.

Tale facoltà, come è noto, è espressamente contemplata dallo Statuto regionale che abilita il CAL a formulare autonomamente "*proposte*" al Consiglio e alla Giunta regionali ³⁰.

Il regolamento del CAL non disciplina la procedura da seguire per tali esternazioni né tanto meno qualifica nominalmente l'atto recante la proposta ³¹.

Ciò nonostante, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che tali proposte, anche d'iniziativa del singolo consigliere, debbano essere sottoposte all'esame e successiva approvazione dell'Assemblea.

Ancora, per quanto concerne l'attività di concertazione con la Giunta regionale, si deve ritenere, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del regolamento del CAL, che l'Assemblea, a seguito della comunicazione da parte del suo Presidente circa gli esiti dell'avvenuta attività concertativa condotta dall'apposita Delegazione, possa richiedere lo svolgimento di un dibattito che si concluda con un voto.

²⁹ Tale preclusione è peraltro mitigata dal successivo comma 6, a norma del quale "*ogni gruppo consiliare, previo avviso al presidente della commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento, con diritto di voto*".

³⁰ Art. 67, comma 2, ultimo periodo, Statuto nonché art. 10, comma 5, l.r. 1/2007.

³¹ Al di là della valenza meramente formale della questione, effettivamente non è di semplice soluzione la qualificazione nominale dell'atto con il quale il CAL può esprimere le proprie valutazioni al Consiglio e alla Giunta regionali. Gli istituti della mozione, dell'ordine del giorno e della risoluzione, disciplinati dal regolamento del Consiglio regionale, rientrano infatti nella categoria dei cd. atti di indirizzo politico, che il Consiglio può assumere nell'esercizio della relativa funzione che gli è attribuita dallo Statuto regionale. La stessa cosa naturalmente non può valere per il CAL che, pur rivestendo un ruolo collaborativo e concertativo con gli altri organi regionali, non possiede quello di indirizzo politico nei loro confronti.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Al fine di consentire un raffronto diretto tra le normative fin qui prese in esame, e avendo come riferimento il testo del regolamento del CAL, in allegato al presente documento sono riportate quelle disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale che si è ritenuto suscettibili di essere recepite o comunque di orientare l'interprete nell'applicazione del più volte menzionato art. 24 del regolamento del CAL..

| REGOLAMENTO INTERNO DEL CAL | REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE |
|--|--|
| <p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto della Regione, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche, nonché del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, le modalità di funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali (CAL).</p> | |
| <p>Art. 2 (Collaborazione con gli Enti locali)</p> <p>1. Il CAL promuove la più ampia collaborazione con tutti gli Enti locali del Lazio e con le loro associazioni ed assicura la massima pubblicità in ordine alle iniziative assunte ed all'attività svolta.</p> | |
| <p>Art. 3 (Organi)</p> <p>1. Gli organi del CAL sono: a) il Presidente; b) l'Ufficio di presidenza; c) l'Assemblea; d) la delegazione per la concertazione con la Giunta regionale.</p> | |
| <p>Art. 4 (Presidente)</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il CAL ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri che ne fanno parte.</p> <p>2. Il Presidente: a) convoca l'Assemblea, anche a seguito</p> | <p>Art. 4 <i>(Presidente del Consiglio)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.</p> <p>2. In applicazione delle norme del regolamento, il</p> |

| | |
|--|--|
| <p>di richiesta motivata del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti il CAL, e formula l'ordine del giorno delle relative sedute;</p> <p>b) convoca e formula l'ordine del giorno delle sedute dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>c) presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza, assicurando il loro buon andamento;</p> <p>d) presiede la delegazione per la concertazione con la Giunta e ne coordina l'attività;</p> <p>e) nomina il relatore incaricato di predisporre lo schema di parere di cui all'articolo 18;</p> <p>f) promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli Enti locali del Lazio e convoca, almeno annualmente, l'assemblea plenaria dei Presidenti di Provincia, dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane e di arcipelago;</p> <p>g) mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale ed i presidenti delle commissioni del Consiglio regionale;</p> <p>h) richiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente ed a seguito di istanze pervenute in tal senso da parte di amministrazioni provinciali e comunali, il rilascio di pareri in materia di contabilità pubblica;</p> <p>i) esercita, in collaborazione con l'Ufficio di presidenza, la funzione di indirizzo per lo svolgimento dell'attività da parte della struttura amministrativa di supporto;</p> <p>l) promuove iniziative per realizzare forme di raccordo con i Consigli delle autonomie locali di altre Regioni;</p> <p>m) svolge ogni altra funzione e compito a lui assegnati dalla l.r. 1/2007 e dal presente regolamento o comunque</p> | <p>Presidente del Consiglio convoca l'Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l'ordine e ne annuncia il risultato.</p> <p>Art. 7 co 1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.</p> <p>3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:</p> <p>a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo;</p> <p>b) <i>OMISSIS</i></p> <p>c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;</p> <p>d) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;</p> <p>f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio;</p> <p>g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire;</p> <p>h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> |
|--|--|



STRUTTURA DI SUPPORTO

| | |
|--|---|
| <p>necessari ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali attribuite al CAL.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 5 (Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari; le modalità della loro elezione sono disciplinate all'articolo 5, comma 3, della l.r. 1/2007.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) predispone le proposte di assegnazione dei fondi, a carico del bilancio regionale, necessari per consentire un libero ed efficace svolgimento delle funzioni del CAL, da sottoporre all'esame dell'Assemblea;b) stabilisce il programma di lavoro del CAL;c) propone all'Assemblea l'approvazione di schemi di proposte di legge, ai fini dell'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 37 dello Statuto regionale;d) propone all'Assemblea di deliberare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l.r. 1/2007, al fine di richiedere al Presidente della Regione di ricorrere alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la tutela delle prerogative riconosciute agli enti ed alle comunità locali;e) propone all'Assemblea di deliberare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della l.r. 1/2007, per richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto regionale degli atti normativi ivi indicati ovvero in ordine all'interpretazione di norme statutarie;f) propone all'Assemblea i nominativi dei consiglieri da eleggere ai fini della costituzione della delegazione per la concertazione con la Giunta regionale;g) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, ivi comprese quelle relative all'interpretazione del presente regolamento; | <p style="text-align: center;">Art. 7 (Ufficio di Presidenza)</p> <p>1. Il comma è riportato all'art. 4</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) predispone il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto, comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione;b) <i>OMISSIS</i>c) predispone il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare;d), e) <i>OMISSIS</i>f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Consiglio;g) <i>OMISSIS</i>. |



STRUTTURA DI SUPPORTO

| | |
|---|--|
| <p>h) svolge ogni altra funzione e compito ad esso attribuiti dalla l.r. 1/2007 e dal presente regolamento.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della seduta, anche via telefax o e-mail. Nei casi di urgenza, l'ordine del giorno della seduta può essere comunicato, ovvero integrato, all'inizio della stessa, in base alle necessità.</p> <p>4. Nel processo verbale di ciascuna seduta sono indicati esclusivamente i nomi dei partecipanti e le decisioni assunte. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente segretario.</p> | <p>3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> |
| <p>Art. 6 (Vicepresidenti)</p> <p>1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.</p> | <p>Art. 5 (Vicepresidenti del Consiglio)</p> <p>1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.</p> |
| <p>Art. 7 (Consiglieri Segretari)</p> <p>1. I Consiglieri Segretari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tengono nota degli iscritti a parlare nelle sedute dell'Assemblea;b) sovrintendono alla redazione del processo verbale;c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea;d) procedono all'appello nominale;e) accertano il risultato delle votazioni;f) coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Assemblea. | <p>Art. 6 (Consiglieri Segretari)</p> <p>1. I consiglieri Segretari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sovrintendono alla redazione del processo verbale;b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare;c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Aula;d) procedono all'appello nominale;e) accertano il risultato delle votazioni;f) vigilano sulla fedeltà del resoconto;g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio. <p>2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti.</p> |
| <p>Art. 8 (Composizione, soggetti partecipanti alle sedute)</p> <p>1. L'Assemblea è composta dai quaranta componenti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della l.r. 1/2007.</p> <p>2. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, con</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>diritto di intervento e senza diritto di voto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2007.</p> <p>3. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono assistere alle sedute dell'Assemblea. Qualora lo richieda il Presidente del CAL, sono tenuti ad intervenire, senza diritto di voto, ovvero a delegare i rispettivi Vicepresidenti.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 9 (Funzioni)</p> <p>1. L'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, schemi di proposte di legge regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2007; b) delibera motivatamente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in ordine alle richieste di ricorso di cui all'articolo 10, comma 3, della l.r. 1/2007; c) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, le richieste da sottoporre al Comitato di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2007; d) formula proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, dello Statuto regionale; e) esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere obbligatorio sulle proposte di legge e sugli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2007; f) esprime, a maggioranza dei due terzi dei componenti, parere obbligatorio sulle proposte di legge di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2007; g) esprime pareri facoltativi su ogni altra questione, ove previsto dallo Statuto, da leggi regionali ovvero a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza; h) designa, ai sensi e per gli effetti | |

| | |
|---|--|
| <p>previsti dalla normativa vigente, un componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;</p> <p>i) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dallo Statuto, dalla legge nazionale e regionale nonché dal presente regolamento.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 10 (Convocazione)</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche a seguito di richiesta motivata da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), con preavviso di almeno cinque giorni. Nei casi di accertata urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.</p> <p>2. L'ordine del giorno della seduta è allegato all'atto di convocazione. Tali documenti sono trasmessi via fax ovvero via e-mail ai recapiti indicati da ciascun consigliere nonché ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2007. L'ordine del giorno della seduta è sempre inviato anche al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il Presidente del CAL richieda la presenza dell'uno o di entrambi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della suddetta legge, di tale richiesta è fatta menzione nell'atto di convocazione.</p> <p>3. Ove la richiesta di convocazione provenga da almeno otto consiglieri, lo svolgimento della seduta è fissato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>4. I documenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea sono trasmessi per via telematica a ciascun consigliere, nonché agli altri soggetti legittimati ad intervenire, in allegato all'avviso di convocazione.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 23 (Convocazione dell'Aula)</p> <p>1. Le convocazioni dell'Aula devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Tale annuncio vale come comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione a tutti i consiglieri assenti con preavviso di almeno ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e ventiquattro ore in caso di urgenza.</p> <p>4. Qualora un quinto dei consiglieri richieda la convocazione di un Consiglio straordinario per l'esame e la discussione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta sia fissata entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 11 (Pubblicità delle sedute)</p> <p>1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e si</p> | <p style="text-align: center;">Art. 48 (Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta)</p> |

| | |
|--|---|
| <p>svolgono presso la sede del CAL, in Roma, ovvero in altra sede, nella stessa Città, messa a disposizione dal Consiglio regionale.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza può stabilire, in via eccezionale, che l'Assemblea si riunisca in altra località del Lazio, presso un Consiglio provinciale o comunale.</p> | <p>1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche.</p> <p>2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 12 (Svolgimento della seduta)</p> <p>1. Dopo le formalità di rito, la discussione relativa a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta ha inizio con l'intervento del relatore. Al termine di tale intervento, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione a parlare.</p> <p>2. La durata di ciascun intervento, ad esclusione di quelli del relatore nonché di quelli dei rappresentanti istituzionali della Regione, non può eccedere, di norma, i cinque minuti.</p> <p>3. Ciascun consigliere nonché ogni altro soggetto legittimato ad intervenire può prendere la parola una sola volta nella stessa discussione, tranne che per fatto personale e salvo il caso in cui abbia preso la parola per richiami al regolamento o su questioni pregiudiziali o sospensive.</p> <p>4. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute dell'Assemblea esperti su argomenti specifici, al fine di consentire l'approfondimento di questioni particolarmente complesse oggetto di esame da parte del CAL.</p> <p>5. Qualora siano state presentate proposte emendative agli atti oggetto di esame e sia esaurita la discussione, l'Ufficio di presidenza esprime il parere complessivo su di esse, dichiarando quali possano ritenersi accoglibili. L'atto così emendato è sottoposto al voto dell'Assemblea.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni – Processo verbale e ordine del giorno)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità.</p> <p>2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari segretari delle singole commissioni. Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni.</p> <p>3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula o delle Commissioni consiliari il rispettivo Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti per ciascun consigliere.</p> <p>4. Il processo verbale dell'Aula, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto in apposito registro.</p> <p>5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al verbale, è redatto un resoconto sommario.</p> <p>6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta segreta il processo verbale è redatto dal direttore segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto stenografico.</p> <p>7. L'Aula e le Commissioni consiliari non</p> |

STRUTTURA DI SUPPORTO

possono deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una decisione da adottare con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri stessi.

8.L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da tre consiglieri;

b) in Commissione consiliare dal Presidente della Commissione o da due consiglieri.

9. La decisione sull'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 8 è adottata per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno.

Art. 29

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali con le quali si richiede che un dato argomento non debba discutersi e le questioni sospensive volte a rinviare la discussione ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate possono essere proposte da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prima che sia iniziata la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere sottoscritta da tre Presidenti di gruppo.

2. Le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive devono essere discusse rispettivamente prima che abbia inizio e prima che continui la discussione. La discussione non prosegue se l'Aula non ha respinto le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive.

3. Qualora vengano presentate una o più questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola soltanto un consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo indicato all'articolo 28, comma 2.

4. Chiusa la discussione di cui al comma 3,

STRUTTURA DI SUPPORTO

l'Aula decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle questioni sospensive indicando, in caso di accoglimento, le date della ripresa della discussione.

Art. 30

(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento posti nel corso di sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Essi sono concessi solo se fanno esplicito riferimento ad articoli del regolamento. Su tali richiami può prendere la parola soltanto un consigliere a favore e uno contro. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi che, comunque, non possono superare la durata di tre minuti ciascuno.

2. Se una questione di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissione consiliare, il Presidente della commissione decide sulla stessa salvo che non ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio che può decidere autonomamente oppure acquisire il parere della Giunta per il regolamento

Art. 31

(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere lesa nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o che comunque ledano la propria onorabilità. Il consigliere che si ritenga offeso può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non più di tre minuti.

2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del consigliere che si ritenga offeso, può nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della contestazione. Alla commissione può essere assegnato un termine per presentare la conclusione all'Aula.

Art. 32

(Numero degli interventi nella stessa discussione)

1. Ciascun consigliere può parlare una sola volta

nella stessa discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta:

a) in Aula, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da 3 consiglieri;

2. La chiusura della discussione di cui al comma 1 può essere chiesta purché non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti.

3. Non occorre deliberare la chiusura della discussione quando non vi sia più nessun iscritto a parlare.

Art. 45

(Richiamo all'ordine)

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente nominandolo.

2. Dopo un secondo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente del Consiglio può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.

3. L'esclusione di cui al comma 2 può essere disposta dal Presidente del Consiglio anche dopo un solo richiamo all'ordine quando il consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto.

4. Se il consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'Aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e da ai consiglieri Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a

STRUTTURA DI SUPPORTO

| | |
|--|--|
| | <p>giudizio del Presidente del Consiglio.</p> <p>6. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 il Presidente del Consiglio può, altresì, proporre all'Aula la censura nei confronti del consigliere. L'Aula delibera sulle proposte del Presidente del Consiglio con votazione a scrutinio palese.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46 <i>(Tumulto in Aula)</i></p> <p>1. Quando sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, l'Aula o la Commissione consiliare si intendono convocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula o la Commissione consiliare abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Validità delle sedute e delle deliberazioni)</i></p> <p>1. Salvo i casi per i quali lo Statuto o la legge regionale richiedano maggioranze qualificate, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Numero legale dell'Aula e delle Commissioni – richiesta verifica in Aula)</i></p> <p>1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.</p> <p>2. Nelle sedute d'Aula il Presidente del Consiglio deve verificare la presenza del numero legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.</p> <p>3. La verifica del numero legale può essere richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di mano e, comunque, non prima dell'approvazione del processo verbale delle sedute precedenti.</p> <p>4. I richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti agli effetti del numero legale.</p> <p>5. I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per fissare il numero legale.</p> |



STRUTTURA DI SUPPORTO

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Maggioranza richiesta per deliberare)</i></p> <p>1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari.</p> <p>3. I consiglieri Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Procedura di verifica del numero legale in Aula)</i></p> <p>1. Per verificare se l'Aula è in numero legale, il Presidente del Consiglio dispone l'appello.</p> <p>2. Se l'Aula non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla. In questo ultimo caso, l'Aula si intende convocata senz'altro per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.</p> <p>3. Qualora persistano le condizioni di mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha facoltà di operare il rinvio di cui al comma 2 più volte nella stessa seduta.</p> <p>4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2 e 3.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Delegazione)</i></p> <p>1. Ai fini dell'elezione dei componenti la delegazione incaricata di svolgere l'attività di concertazione con la Giunta regionale, l'Ufficio di presidenza predispone una lista di non più di dieci nominativi composta dai rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della l.r. 1/2007 nonché dai rappresentanti delle altre categorie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 1/2007. La</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>proposta è sottoposta all'esame dell'Assemblea che si pronuncia su di essa mediante un'unica votazione.</p> <p>2. Il Presidente assicura tempestiva informazione ai componenti del CAL circa gli esiti della concertazione.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 18 (Adozione dei pareri)</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, il Presidente, ricevuta la richiesta di parere ai sensi della normativa regionale, provvede tempestivamente alla nomina, tra i componenti del CAL, di un relatore, cui è assegnato il documento oggetto di esame.</p> <p>2. Il relatore, consultati i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della l.r. 1/2007, trasmette al Presidente, entro il termine da quest'ultimo stabilito all'atto dell'assegnazione, lo schema del parere. Il Presidente provvede al successivo inoltro del documento all'Assemblea, che delibera in proposito entro i termini stabiliti all'articolo 11, comma 3, della l.r. 1/2007.</p> <p>3. A seguito dell'adozione del parere da parte dell'Assemblea, il relatore di cui al comma 1 assolve la funzione di illustrarlo alle commissioni competenti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della l.r. 1/2007.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 19 (Commissioni)</p> <p>1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea può istituire, in numero non superiore a quattro, commissioni competenti in settori organici di materie. In questo caso, le commissioni sono costituite in modo tale che in ciascuna di esse vi sia almeno un rappresentante delle associazioni degli Enti locali e, per quanto più possibile, una rappresentanza delle specifiche tipologie degli Enti locali numericamente proporzionata al totale dei loro rappresentanti nel CAL e, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2007, numericamente proporzionata al risultato ottenuto dalle liste.</p> <p>2. Qualora istituite, le commissioni svolgono la funzione referente in ordine ad ogni atto per il</p> | <p>Art. 14, commi 1 e 2 OMISSIS</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:</p> <p>a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;</p> <p>b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.</p> <p>Commi 4, 5 e 6 OMISSIS</p> |



STRUTTURA DI SUPPORTO

| | |
|---|--|
| <p>quale il Presidente ritenga opportuno acquisire il loro parere. Le modalità di effettuazione dell'attività istruttoria da parte delle commissioni sono disciplinate dalla deliberazione con la quale l'Assemblea ne abbia stabilita la loro istituzione.</p> | |
| <p>Art. 22 (Revisione del regolamento)</p> <p>1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente proposte di modifica al presente regolamento. Le fasi successive del procedimento sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, nelle parti applicabili.</p> <p>2. Le modifiche sono approvate con le stesse modalità stabilite per l'approvazione del regolamento.</p> | |
| <p>Art. 23 (Assistenza tecnico-normativa)</p> <p>1. La struttura di supporto fornisce l'assistenza tecnico-normativa agli organi del CAL nel corso delle loro rispettive sedute.</p> | |
| <p>Art. 24 (Rinvio al regolamento dei lavori del Consiglio regionale)</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento, ove possibile, ai principi desumibili dalle disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale che disciplinano analoghi aspetti.</p> | |